

# REGIONE PUGLIA

Prot. N. 10199

Allegati N.

Risposta al foglio N. del

Bari, il 10 Nov. 1972

197

OGGETTO: Disegni di legge: "Determinazione delle indennità ai Segretari ed ai Dirigenti degli Organi di controllo sugli atti degli Enti Locali della Regione" e "Ulteriori interventi in favore dell'Agricoltura".-

All'On.le Prof. Beniamino FINOCCHIARO  
Presidente del Consiglio Regionale

S E D E

Per gli adempimenti di competenza si trasmettono, in allegato, i disegni di legge di cui all'oggetto approvati dalla Giunta Regionale nella seduta del 7 c.m., per i quali si chiede la procedura d'urgenza prevista dall'art.22 del regolamento interno del Consiglio.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Avv. Gennaro Trisorio Liuzzi)

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
10 NOV. 1972		
Col.	Classe.....	Fasc.
Prot. N. 3359		

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA DETERMINAZIONE  
DELLE INDENNITÀ AI SEGRETARI E DIRIGENTI GLI ORGANI  
DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DELLA RE-  
GIONE.

Com'è noto, la legge regionale 5-9-1972, n. 12, ha determinato le in-  
dennità dovute ai Presidenti ed ai componenti gli Organi di controllo  
sugli atti degli Enti locali della Regione.

La precedente legge regionale 21-1-1972, n. 2, sul funzionamento dei  
detti Organi di controllo, all'art. 4 dispone espressamente che alle  
sedute dei collegi assista con funzioni di segretario un funzionario  
della Regione, designato con decreto del Presidente della Giunta Re-  
gionale.

D'altra parte, con l'inizio dell'attività di tali Organi di controllo,  
a capo dei singoli Uffici (Comitato Regionale e Sezioni decentrate) è  
stato preposto un funzionario dirigente, il quale, oltre all'attività  
di direzione e di coordinamento, resta a disposizione dell'Organo di  
controllo per fornire chiarimenti di natura tecnico-giuridica durante  
le adunanze di quest'ultimo e al di là dell'orario di ufficio.

Orbene, viene in considerazione che nelle Amministrazioni statali e di  
altri enti pubblici nazionali e locali ai componenti di Commissioni,  
Consigli, Comitati o Collegi, viene attribuito un gettone di presenza  
per ogni seduta del Collegio stesso (vedi D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5  
e successive modificazioni per le Amministrazioni statali e con ordi-  
namento autonomo, nonché il D.M. emesso in esecuzione dell'art. 6 del  
la legge 16-9-1960, n. 1014, che fissa i compensi per i componenti le  
Giunte Provinciali Amministrative, le cui attribuzioni sono state tra-  
sferite agli Organi di controllo regionale.)

# REGIONE PUGLIA

Già in precedenza la Giunta Regionale, con atto amministrativo n. 529 del 21-6-1972, aveva deliberato la corresponsione al dirigente e al Segretario di un gettone di presenza per assistenza alle riunioni delle Commissioni di controllo sugli atti degli Enti locali; il Commissario di Governo osservava che la materia dell'attribuzione di tale compenso non rientrava nella competenza amministrativa della Giunta Regionale, rendendosi necessario il ricorso allo strumento legislativo regionale.

Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno riconfermare ai predetti due funzionari, con apposito provvedimento legislativo, il gettone di presenza per ogni giornata di seduta nella misura di lire 5.000.

L'ASSESSORE

(Prof. Leonardo Br. Aprile)

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

## DI S E G N O D I L E G G E

PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' AI SEGRETARI DE  
GLI ORGANI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI  
DELLA REGIONE

### Art. 1

Al Segretario del Comitato Regionale e delle Sezioni decentrate di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, per ogni giornata, spetta una indennità di lire 5.000.

### Art. 2

La spesa per fronteggiare il pagamento delle sopraindicate indennità, grava sull'apposito capitolo del bilancio approvato con legge regionale per il corrente esercizio, e, analogamente, per i successivi.

# REGIONE PUGLIA

ASSSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

## DISEGNO DI LEGGE

PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ AI DIRIGENTI GLI ORGANI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE

### Art. 1

Al Dirigente del Comitato Regionale o delle Sezioni decentrate di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, per ogni giornata di seduta, spetta una indennità di lire 5.000.

### Art. 2

La spesa per fronteggiare il pagamento delle sopraindicata indennità, grava sull'apposito capitolo del bilancio approvato con legge regionale per il corrente esercizio, e, analogamente, per i successivi.